

COMUNE DI CUPRAMONTANA

STATUTO

STATUTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 66 DEL 27/09/2001 E N. 82 DEL 30/10/01.

TITOLO I^A - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Comune

1. Il Comune di Cupra Montana é Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e delle norme del presente statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art.133 della Costituzione.

Art. 2. Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti dalla Legge.
2. Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 3. Territorio

1. Il Comune di Cupra Montana comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di:
 - Cupra Montana, capoluogo, nella quale é istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
 - Poggio Cupro.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4.

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini attraverso il perseguimento dei principi della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione;
- il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio;
- l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
- la razionale utilizzazione delle terre civiche;
- la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale-ambientale-storico-artistico, il recupero dei centri storici;
- l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, prioritariamente attraverso la Comunità Montana, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
- la promozione di forme di unione con i Comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
- la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, anche con il coinvolgimento del volontariato;
- l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura;
- la promozione e l'esercizio dello sport attraverso la realizzazione delle necessarie strutture ed il sostegno dell'associazionismo sportivo dilettantistico;
- la politica di superamento della marginalità femminile nella vita pubblica e la considerazione delle politiche familiari e dei minori;
- la partecipazione ad iniziative per lo sviluppo di rapporti con le comunità locali di altre nazioni, anche attraverso scambi e gemellaggi;
- la promozione, per quanto di competenza, nel quadro del coordinamento generale e di quello decentrato, dell'organizzazione di protezione civile.

Art. 5.

Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con la Unità Sanitaria Locale, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica, farmaceutica e veterinaria in tutte le ore del giorno e della notte.

4. Il Comune promuove l'istituzione di ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani, agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

Art. 6.

Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di settore.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta Comunale nel rispetto dei principi programmatici fissati dal Consiglio Comunale predispone annualmente un progetto di assistenza relativo a:

- manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;
- accogliimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;
- predisposizione dei locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi la Giunta Comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone realmente prive di disponibilità finanziarie ed economiche.

4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 7.

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 8.

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

- fiere e mercati (art.54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616);
- turismo ed industria alberghiera (art.60 del detto D.P.R. 616)
- agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. 616)

Art. 9.

Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico, acustico e del suolo, avvalendosi dell'intervento operativo della Unità Sanitaria Locale.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10.

Gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I - Tit. IV del presente statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
 - ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 11.

Albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità, rendendo effettivo il libero accesso all'informazione come previsto dalla L.241/90. Fanno eccezione quegli atti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato é responsabile delle pubblicazioni.
4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità , l'integralità e la facilità di lettura.
5. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

TITOLO II^ - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I^ - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12. Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II^ - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13. Elezione e composizione

1. Il Consiglio Comunale é composto dal Sindaco e dai Consiglieri.
2. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 14. Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio é stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili e svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia, di cui all'art. 52 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), determina lo scioglimento del Consiglio.

Art. 15. Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per le supplenze dall'art. 45, comma 2^ del D.Lgs 267/2000 (TUEL).
3. Le dimissioni dalla carica sono presentate, per scritto, dal Consigliere medesimo e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili,

non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio procede alla relativa surroga entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, a norma del Tit. III^a Capo II^a del D.Lgs 267/2000 (TUEL), e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, assumendo i provvedimenti conseguenti a termini di legge. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

5. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. La risposta alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di trenta giorni. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora venga richiesta risposta orale questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio a decorrere dal quindicesimo giorno dalla presentazione delle suddette istanze.

9. I Gettoni di Presenza spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono determinati ai sensi dell'art. 82, comma 8, del D.Lgs 267/2000 (TUEL), possono essere incrementati o diminuiti con delibera consiliare.

10. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. L'assistenza legale ed il sostentamento delle spese processuali sono escluse nell'ipotesi di dolo o colpa grave.

11. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 16.

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Nomina i rappresentanti del Consiglio Comunale presso i suddetti Enti, aziende ed istituzioni qualora sia ad esso espressamente riservata dalla legge.

7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

9. Eventuali proposte tecniche di indirizzo e di controllo, in ordine alla economicità della gestione del bilancio dell'Ente, proposte redatte in modo formale dal Revisore unico, debbono essere poste all'esame del Consiglio nella prima seduta utile e successiva alla data di formulazione della stessa. Il Consiglio può, con voto della maggioranza assoluta dei componenti assegni, chiedere al Revisore formale relazione sulla regolarità contabile e finanziaria dell'esercizio in corso oppure sulla produttività ed economicità della gestione dei servizi. In tal caso la formale relazione deve essere messa a disposizione da parte del Revisore entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 17.

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta o dal Sindaco, ad eccezione di quelli riservati dalla legge alla competenza della Giunta Comunale.

2. I regolamenti sono esaminati articolo per articolo e quindi votati nel loro insieme.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 18.

Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché , previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli Amministratori e di dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 19.

Commissioni speciali

1. A maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni speciali di indagine sulla attività dell'amministrazione comunale. Le commissioni devono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del Consiglio Comunale. La deliberazione che istituisce la commissione speciale indica l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. La commissione provvede ad eleggere un proprio Presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio.
2. La Commissione ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori dei Consiglieri, dei funzionari ed impiegati del Comune, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 20.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
2. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune a scrutinio palese il proprio regolamento e le modificazioni.
3. Nel disciplinare l'esercizio delle potestà e funzioni consiliari, il regolamento prevede modalità e tempi differenziati di svolgimento dei lavori e degli interventi a seconda che si tratti:
 - della comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta, del Vicesindaco e delle linee programmatiche di mandato, comunicazione richiedente dibattito politico generale di carattere straordinario e di appropriata ampiezza;

- dell'attività dibattimentale ordinaria concludentesi nella votazione di mozioni per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
- dell'attività propriamente deliberativa, che postula di norma tempestività ed efficienza decisionale per il diretto collegamento con le esigenze operative dell'amministrazione.

Art. 21.

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. E' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
2. Il Sindaco provvede, altresì, alla convocazione in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri, inserendo all'O.D.G. le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano all'istanza il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
3. In caso di impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco le funzioni di cui al comma 2^a e 3^a sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 22.

Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.
2. Ciascun componente del Consiglio è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. La prima seduta del Consiglio, per la convalida degli eletti, per il giuramento del Sindaco, per la comunicazione della nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta è convocata dal Sindaco neoeletto nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
4. L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
5. Nei casi di urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei componenti il Consiglio lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
6. Il differimento di cui al comma cinque si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 23.

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei componenti assegnati, senza contare il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, lett. m), del D.Lgs 267/00 (TUEL), espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa.

3. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al primo comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza contare il Sindaco.

4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti, salva l'assenza per giusta causa.

Art. 24.

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi, allontanandosi dall'aula, dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di cui sopra non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti e affini entro il quarto grado.

Art. 25.

Gruppi consiliari

1. I componenti del Consiglio possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I Capigruppo, unitamente al Sindaco che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato "Conferenza dei Capigruppo".

3. Il regolamento deve disciplinare il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo con la specifica indicazione delle relative attribuzioni nonché della frequenza della convocazione.

4. Compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione Comunale, ai gruppi consiliari sono assicurati idonei spazi per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26.

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 27.

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo le ipotesi previste dall'art.16 comma 6.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti.

Art. 28.

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e sovrintende alla redazione del verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, specificandone i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni componente del Consiglio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai componenti del Consiglio;
 - le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 29.

Pubblicazioni delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO III^A - GIUNTA COMUNALE

Art. 30.

Funzioni

1. La Giunta compie tutti gli atti di indirizzo e controllo amministrativo rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, dei funzionari o dei dirigenti; collabora con il

Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 31.

Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiori a sei nominati dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco presiede il Vicesindaco.

Art. 32.

Assessori extraconsiliari

1. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. La presenza degli Assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'art. precedente.
3. Gli assessori extraconsiliari non possono svolgere le funzioni di Vicesindaco.
4. Gli Assessori extraconsiliari partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
5. La comunicazione di nomina, degli Assessori extraconsiliari, deve contenere adeguate motivazioni circa le ragioni della scelta dei soggetti non consiglieri e deve essere accompagnata da un curriculum che documenti l'esperienza e la preparazione del candidato. Il curriculum deve contenere, oltre alle generalità complete del nominato, il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali ed il tipo di attività lavorativa svolta, l'elenco delle cariche ricoperte presso lo Stato o presso Enti pubblici o presso Società comunque iscritte in pubblici registri.
6. Non possono essere nominati Assessori extraconsiliari i candidati nelle liste elettorali presentate in occasione delle consultazioni amministrative immediatamente precedenti la presentazione del documento contenente gli indirizzi generali e di governo.

Art. 33.

Requisiti del Vicesindaco e degli Assessori.

1. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine al Sindaco;
2. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente comma.

Art. 34.

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 35.

Anzianità degli assessori

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 267/2000 (TUEL). In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli Assessori sono stati nominati.

2. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un commissario.

Art. 36.

Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

2. Le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e del Consiglio.

3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 37.

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

5. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina del Commissario.

Art. 38.

Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- a) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco.

3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori, con atto motivato in riferimento al rapporto fiduciario. Tale atto è comunicato al Consiglio unitamente alla comunicazione di cui al successivo comma 5.

4. Il Sindaco dichiara la decadenza dei singoli Assessori nei casi previsti dalla legge.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

Art. 39.

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia un mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, sovrintende alla redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario stesso che ne cura la pubblicazione all'albo pretorio.

9. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale. Tutti i componenti la Giunta hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interesse proprio o dei loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 40.

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali ai sensi del precedente art. 39.

2. La Giunta compie tutti gli atti di indirizzo e controllo amministrativo rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Direttore Generale, del Segretario e dei Dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante la formulazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

4. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge.

5. L'annuale relazione al Consiglio Comunale di cui al comma 2 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo.

6. La Giunta, sulla base del programma di governo presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio, degli indirizzi consiliari, degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione e del bilancio di previsione annuale, approva annualmente il piano esecutivo di gestione o il piano delle risorse e degli obiettivi, ne verifica periodicamente il grado di attuazione ed i risultati conseguiti.

7. Sono altresì di competenza della Giunta:

- l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'autorizzazione ad agire o resistere in giudizio e provvede alla nomina del Difensore dell'Ente;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale e l'eventuale autorizzazione al Sindaco al conferimento a contratto di incarichi dirigenziali, direttivi o di alta specializzazione;
- l'approvazione di progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche, di programmi esecutivi;
- la nomina dei membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
- l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;

- la concessione dei contributi finanziari e patrocini di diversa natura, aventi carattere discrezionale e non specificamente regolamentati;
- l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso é competente il Consiglio Comunale;
- la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e società a partecipazione pubblica;
- l'approvazione dei programmi di organizzazione e gestione delle manifestazioni ed iniziative pubbliche di varia natura ed eventuale relativo piano economico-finanziario, quando non puntualmente definiti nel Piano Esecutivo di Gestione o nel piano delle risorse e degli obiettivi;
- l'adozione degli atti espressamente riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 41.

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può , in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 42.

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissioni all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO IV[^] - SINDACO

Art. 43.

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente frase: "GIURO DI OSSERVARE FEDELMENTE LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DELLA REPUBBLICA E L'ORDINAMENTO DEL COMUNE E DI AGIRE PER IL BENE DI TUTTI I CITTADINI"

Art. 44.

Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

- E' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza generale.
- Stipula gli accordi di programma.
- Convoca il Consiglio facendo recapitare tempestivamente gli avvisi e lo presiede.
- Nomina e revoca il Vicesindaco e gli Assessori.
- Convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 46. Vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore.
- Stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta.
- Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da lui impartite.
- Esercita il potere di nomina e, previa deliberazione della Giunta Comunale, di revoca del Segretario Comunale. Può attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.
- Dispone, sentito il Segretario Comunale, i trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e degli uffici.
- Impartisce al Segretario Comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.
- Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- Nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della Commissione elettorale e di quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio.
- Provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Tutte le nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- Rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
- Sovrintende a tutti gli uffici ed ai servizi comunali.
- Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni avente contenuto discrezionale, non espressamente attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi.
- Coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art.16 del presente statuto, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- Convoca i capi-gruppo consiliari e, in tal caso, ne presiede l'adunanza.
- Nomina, sentito il Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs 267/00 (TUEL), da questo statuto e da altri regolamenti comunali.
- Convoca i comizi per i referendum consultivi.
- Nomina, con decreto, i messi notificatori previa deliberazione di Giunta Comunale.
- Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART. 45.

Effetti della cessazione dalla carica

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 46.

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad un Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e al Consiglio Comunale.
6. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
7. Per compiti particolari, il Sindaco può avvalersi della collaborazione dei Consiglieri Comunali per svolgere attività di istruzione e studio di problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono deroghe di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto ad efficacia esterna. Sono fatte salve le previsioni dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs 267/00 (TUEL).
8. Il Sindaco può delegare, in conformità dei rispettivi ruoli, agli Assessori e al Segretario Comunale l'adozione di singoli atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo statuto non abbia già loro attribuito.

Art. 47.

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanza in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

Art. 48.

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia i compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

TITOLO III^A - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I^A - Criteri Direttivi

Art. 49.

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

- il collegamento dei propri organi in particolare con i comitati di quartiere;
- le assemblee e le consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;
- l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

6. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune, è istituito l'Albo delle forme associative. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

CAPO II^A - RIUNIONI ED ASSEMBLEE

Art. 50.

Disciplina generale

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo e disponibile. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese deve essere richiesto il pagamento di un corrispettivo, salvo le espresse deroghe previste nel regolamento ex art. 12 L. 241/90.

4. L'Amministrazione Comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- per la formazione di comitati e commissioni;
- per dibattere problemi;
- per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco.

CAPO III^A - INIZIATIVE POPOLARI

Art. 51.

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

Art. 52.

Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedano il 15% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Sull'ammissibilità formale del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Sono escluse dal referendum le materie attinenti i tributi locali e le tariffe, l'attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali o regionali, le materie attinenti le leggi penali ed elettorali, le materie che non siano di esclusiva competenza locale.
7. Si prescinde dal ricorso al referendum qualora entro il termine di trenta giorni dalla raccolta delle firme di cui al comma n. 2 del presente articolo la Giunta od il Consiglio attui con apposita delibera quanto oggetto del referendum.
8. Un referendum consultivo su un medesimo oggetto non può essere ripetuto prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente consultazione.

Art. 53.

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarato respinto.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 54.

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
2. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità formale, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 55.

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 56.

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 57.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 58.

Ufficio del Difensore Civico

1. D'intesa con altri Comuni limitrofi può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico il quale espletterà il suo incarico in ambito intercomunale.
2. L'incarico di Difensore Civico é incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
3. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione del Comune segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi della Amministrazione nei confronti dei cittadini. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli Enti e delle forme associative che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici comunali. Egli ha diritto di ottenere dall'Amministrazione e dagli Enti da essa dipendenti, copia degli atti e documenti necessari per l'espletamento dell'incarico.
4. Le specifiche disposizioni relative all'organizzazione ed ai compiti dell'ufficio del Difensore Civico saranno precisate in apposito regolamento che dovrà essere approvato dai Consigli dei Comuni territorialmente interessati.

TITOLO IV[^] - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 59.

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Lo svolgimento dell'azione amministrativa del Comune é disciplinato da apposito regolamento tendente a conseguire il massimo adeguamento dell'azione stessa ai canoni, ai principi ed ai precetti contenuti nella legge e nel presente statuto.
4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonchè forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.
5. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I[^] - SERVIZI

Art. 60.

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 61.

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs 267/00 (TUEL)

Art. 62.

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "Istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali;
- il Presidente, nominato con le modalità di cui alla lettera a);
- il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami oppure mediante contratto a termine di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato;

4. Non possono essere nominati Presidenti, Direttori, componenti del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri Comunali o gli Assessori in carica;

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal T.U. 2678/1925, dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II^ - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 63.

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Comunità Montana e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 64.

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, con la Comunità Montana e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 62 del presente statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 65.

Unione dei Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4. Il regolamento dell'unione:
 - può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
 - contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 66.

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V

CAPO I^A - UFFICI E PERSONALE

ART. 67.

Indirizzi e criteri direttivi per l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale.

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi e la dotazione organica sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, del presente Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi in ogni caso é improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità e nel rispetto dei seguenti principi strutturali e organizzativi:
 - organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
 - conferimento degli incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi in base alla competenza professionale e in relazione ai programmi e agli obiettivi dell'Amministrazione;
 - analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - individuazione di responsabilità strettamente collegate nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 68.

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

Art. 69.

Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di alta specializzazione.

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile fino al termine del mandato.

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

CAPO II^A - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 70.

Norme applicabili

1. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

CAPO III^A

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 71.

Posizione

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico secondo le relative disposizioni di legge. Il Segretario Comunale é nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed é scelto nell'apposito Albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contarttazione collettiva e decentrata.

3. Per la nomina, la conferma e l'eventuale revoca si fa espresso rinvio alla legge e al regolamento relativo.

Art. 72.

Funzioni

1. Il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco:

- Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area e di Servizio e ne coordina l'attività , salvo che, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco abbia nominato il direttore generale;
- Presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Amministratori e agli uffici;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco;
- Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente é parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dal Sindaco con proprio provvedimento, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da altri regolamenti comunali;
- Può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
- Su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco;
- Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;
- Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Art. 73.

Vice Segretario

1. Il Comune può introdurre nella propria dotazione organica la figura del Vice Segretario, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

2. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV^ - PARI OPPORTUNITA`

Art. 74.

Principi informativi

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificata la causa oggettiva che impedisca l'osservanza della norma;
- è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;
- i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 89 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

ART. 75.

Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

1. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

2. La presidenza può essere delegata all'Assessore o al Dirigente del settore.

ART. 76.

Servizio di segreteria a favore degli utenti

1. Alla segreteria del Comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al Comitato.

TITOLO VI^

FINANZA E CONTABILITA`

Art. 77.

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è , altresì , titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 78.

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- imposte proprie;
- addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 79.

Amministrazione dei beni comunali

1. E' obbligatoria la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso previa determinazione del relativo canone.

3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni del patrimonio disponibile, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 80.

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 Dicembre o nel diverso termine stabilito dalla legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità , dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 81.

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 85 del presente statuto.

Art. 82.

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, alle concessioni, il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrarre del responsabile del procedimento.

3. La determinazione deve indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del procedimento.

Art. 83.

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del D.Lgs 267/2000 (TUEL).

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio Comunale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

8. Qualora, dall'ultimo censimento, risulti una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la revisione economico finanziaria sarà affidata ad un unico revisore del conto, secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 84.

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 152 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), nonchè dalla stipulanda convenzione.

Art. 85.

Controllo economico della gestione

1. Con il controllo di gestione è effettuata la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmatici. Attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi erogati, è valutata la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività effettuata per la realizzazione degli obiettivi.

2. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

- a) predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi;
- c) rilevazione dei risultati raggiunti;
- d) verifica dei dati e risultati di cui alle precedenti lettere in rapporto al piano degli obiettivi e valutazione del loro stato di attuazione misurando l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne e può associarsi con altri Comuni.

TITOLO VII^A - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 86.

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 87.

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 88.

Rapporti con la Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni e di servizi.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 89.

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VIII^A - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 90.

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti sulla propria organizzazione:

- per le materie demandate dalla legge e dallo statuto;

- per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 91.

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio comunale deliberare l'adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.

2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs 267/00 (TUEL) e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto stesso.

Art. 92.

Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario Comunale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme regolamentari.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni compete al Segretario emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati dagli istruttori responsabili dei settori funzionali.

TITOLO IX^A - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 93.

Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto e l'abrogazione totale dello stesso sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione del nuovo statuto comporta l'abrogazione totale del vecchio statuto.

Art. 94.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 95.

Norme transitorie e finali

1. La conferenza dei capigruppi ha il compito di sottoporre a verifica l'attuazione dello Statuto individuandone aspetti e contenuti eventualmente da perfezionare.

2. Detta conferenza, avvalendosi delle opportune forme di consultazione dei cittadini e delle associazioni relaziona al Consiglio Comunale esponendo giudizi e osservazioni ricavati dalla pratica sperimentazione dello Statuto stesso.

3. Il Consiglio Comunale, sulla base delle indicazioni e proposte fornite dalla conferenza, provvederà successivamente a deliberare le opportune modifiche del presente testo.

4. Alla conferenza dei capigruppo di cui al comma 1 é altresì affidato il compito di elaborare, nei modi e con le procedure ritenute necessarie, i regolamenti previsti dallo Statuto i quali dovranno poi essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.